



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Nella persona del cons. Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 4860** del registro di segreteria, proposto dal sig.:

G.V., nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Osele, C.F. OMISSIS, e dall'avv. Marco Zanella, C.F. OMISSIS, domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Maria Cristina Osele in 38122 Trento, Via Calepina n. 75, fax 0461-265754, PEC mariacristina.osele@pectrentoavvocati.it;

Contro

Ministero della Difesa, C.F. 80425650589, in persona del Ministro in carica *pro tempore* con sede in 00187 Roma, Via XX Settembre, n. 8 rappresentato e difeso ex art. 158 del c.g.c. dal Direttore generale *pro tempore* dott.ssa Nicoletta Gliubich, C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 186, 00143 Roma, P.E.C. previmil@postacert.difesa.it;

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Ciriaco il Grande n. 21 – 00144 Roma (P.IVA 0212115001), rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi (C.F. OMISSIS PEC avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Vincenza Marina Marinelli (C.F. OMISSIS PEC avv.vincenzamarina.marinelli@postacert.inps.gov.it) in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22/03/2024 del notaio Roberto Fantini di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede di Trento, via delle Orfane n. 8.

In punto: riconoscimento benefici pensionistici di cui alla L. 206/2004;
- **esaminati** tutti gli atti e i documenti di causa;
- **uditi**, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025, l'avv. Maria Cristina Osele e l'avv. Marco Zanella per la parte ricorrente, nonché l'avv. Marta Odorizzi per l'INPS. Nessuno comparso per il Ministero della Difesa.

FATTO

1.1 Con ricorso ritualmente notificato il sig. G.V., già militare di leva, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e l'INPS chiedendo il riconoscimento di tutti i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 7 della legge 3 agosto 2004 n. 206 recante “*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*”.

Il ricorrente, in data 30 dicembre 1974, mentre prestava servizio come militare di leva durante un'operazione antiterroristica a tutela di una struttura militare costituita da un traliccio nelle vicinanze di OMISSIS, accusava forti dolori in zona cardiaca e in seguito veniva ricoverato in sanatorio per OMISSIS, contraendo anche OMISSIS. Tali infermità

venivano riconosciute connesse a causa di servizio e compensate con pensione privilegiata di 2° categoria a vita a decorrere dal giorno successivo al congedo (22 febbraio 1975).

A seguito di un lungo contenzioso, con decreto del Ministero della Difesa n. OMISSIS del OMISSIS, il sig. V. veniva riconosciuto vittima del terrorismo ed otteneva i benefici previsti dalla Legge 206/2004 in misura pari alla percentuale d'invalidità permanente a vita del 90% accertata dalla C.M.O. di Milano con verbale n. OMISSIS del OMISSIS. Con varie istanze (d.d. 09/05/2023; d.d. 20/09/2023; d.d. 03/10/2023) il ricorrente chiedeva al Ministero della Difesa l'attribuzione dei benefici previsti dalla L. 206/2004, in particolare:

- il costante adeguamento (c.d. trattamento di attività) del trattamento pensionistico militare ai sensi dell'art. 7 della L. 206/2004;
- la maggiorazione di 10 anni di contributivi figurativi del medesimo trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. 206/2004;
- la maggiorazione del 7,5% ai sensi dell'art. 2, c. 1, L. 206/2004;
- l'esenzione IRPEF di cui all'art. 4, c. 4, L. 206/2004;
- il riconoscimento di arretrati, interessi e rivalutazione.

A fronte di tali richieste, la difesa del ricorrente produce alcune note ed una determina del Ministero convenuto che lascerebbero intendere la fondatezza delle proprie istanze. Tuttavia, lamenta il ricorrente, con nota del 8 maggio 2024 il Ministero della Difesa respingeva le istanze ritenendole inammissibili e coinvolgendo l'INPS per quanto di eventuale competenza.

Il sig. V. contesta tale epilogo amministrativo, osservando che:

- il Ministero della Difesa era il suo datore di lavoro al momento dell'evento (30/12/1974) che ha costituito il presupposto del riconoscimento dello *status* di vittima del terrorismo;

- la pensione privilegiata ordinaria in godimento è stata liquidata dal Ministero della Difesa (decreto OMISSIS) e non dall'INPS;

- l'INPS sarebbe unicamente soggetto pagatore in ordine a tale trattamento pensionistico;

- le istanze del sig. V. riguardavano solo la pensione militare e non quella civile erogata dall'INPS per conto dell'ex datore di lavoro Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e Provincia autonoma di Trento, peraltro già adeguata secondo quanto previsto dalla L. 206/2004;

- la competenza del Ministero della Difesa sarebbe confermata anche dalle varie note ministeriali intercorse.

Inoltre, secondo il ricorrente il diniego del Ministero sarebbe illegittimo in quanto carente di motivazione, giacché l'art. 7 della L. 206/2004 utilizza il termine "*pensioni*" (al plurale) con ciò significando che l'adeguamento debba essere applicato a tutti i trattamenti pensionistici, siano essi civili o militari, di cui sia titolare la vittima di terrorismo.

Ciò posto, il ricorrente sostiene che il trattamento pensionistico militare in godimento dovrebbe essere adeguato ai sensi dell'art. 7, c. 1, della L. 206/2004 chiedendo in aggiunta l'indennità di impiego operativo (richiesta poi rinunciata con memoria d.d. 10/01/2025 a seguito di adempimento spontaneo dell'Amministrazione), nonché l'applicazione della c.d. "*clausola d'oro*" secondo quanto disposto dapprima dalla Circolare INPS n. 155 del 25/10/2017 ed in seguito, a decorrere dal

01/01/2018, dall'art. 3, c. 4 *quater* del D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017.

Ribadisce quindi la richiesta di applicazione sulla pensione militare dell'art. 3, c. 1, della L. 206/2004 in merito all'aumento figurativo di 10 anni di contributi, valutando comunque come corretta la mancata applicazione del medesimo beneficio sulla pensione civile in godimento (come da comunicazione INPS) avendo egli già conseguito l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale richiesta troverebbe conferma anche nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 453/E e nella circolare INPS n. 98/2008. Oltre a ciò, spetterebbe al ricorrente anche l'incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile ex art. 2, c. 1, della L. 206/2004, l'esenzione IRPEF ex art. 4, c. 4, della L. 206/2004, nonché, sul trattamento così rideterminato, l'indennità integrativa speciale, la tredicesima, gli arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria. Infine, in punto spese, si richiama l'art. 10, c. 1, L. 206/2004, che pone a carico dello Stato il patrocinio legale in favore delle vittime di terrorismo.

1.2 Con memoria del 10 gennaio 2025 il ricorrente ha rappresentato che con determina del Ministero della Difesa n. OMISSIS d.d. OMISSIS, *medio tempore* adottata, è stata riconosciuta la c.d. indennità di impiego operativo, con ciò ritenendo soddisfatto il relativo motivo di ricorso, ribadendo, tuttavia, le restanti domande formulate.

1.3 Con memoria depositata il 13 gennaio 2025 si è costituito l'INPS eccependo preliminarmente la decadenza ai sensi dell'art. 205 del d.P.R. 1092/1973, nonché la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 del d.P.R. 639/70 c. 2 e c. 6, così come modificati dal D.L. 98/2011. Nel

merito, l'INPS sostiene il suo ruolo di mero esecutore delle decisioni del Ministero della Difesa, visto che le pretese del ricorrente derivano dal rapporto di servizio militare. Ne conseguirebbe il difetto di legittimazione passiva dell'INPS. In caso di accoglimento del ricorso, l'INPS eccepisce la prescrizione quinquennale.

1.4 Con memoria depositata il 13 gennaio 2025 si è costituito il Ministero della Difesa contestando le richieste del ricorrente.

Il Ministero ha premesso che il sig. V. è stato soldato di leva, arruolato il 19/01/1974 e congedato in data 21/02/1975 per fine ferma dopo aver assolto l'obbligo di leva militare (per anni 1, mesi 1, giorni 3). Ha quindi rilevato che l'infermità "OMISSIS" è stata contratta durante il servizio di leva ed ha determinato l'attribuzione del trattamento privilegiato tabellare di 1^ categoria per 2 anni, calcolato ex art. 67, c. 2, del d.P.R. 1092/1973 *"sulla base dello "stipendio" parametrato (100) previsto Quadro IV, sez B della Tabella allegata al d.P.R. n. 1079/1970 per un "Sergente in ferma di leva" (atteso che l'odierno ricorrente era un militare di leva e dunque non percepiva emolumenti pensionabili)".*

Precisa il Ministero che tale trattamento economico è stato successivamente ascritto alla 5^ categoria per ulteriori 4 anni (ed in seguito a vita in applicazione della L. 9/1980), poi alla 4^ categoria in quanto il V. veniva ritenuto affetto anche da "OMISSIS", riconosciuta con sentenza di questa Sezione n. 308/2002 interdipendente con l'affezione OMISSIS e, infine, alla 2^ categoria per constatato aggravamento, a decorrere dal 01/04/2003.

Il Ministero evidenzia altresì che il sig. V. è titolare di pensione ordinaria

diretta di anzianità conferita dall'INPS per il servizio prestato presso la Provincia autonoma di Trento dal 16/02/1976 al 31/03/2010, sulla quale ha già ottenuto i benefici della L. 206/2004 in quanto vittima di terrorismo, nonché di pensione privilegiata di natura risarcitoria per il servizio militare di leva svolto dal 19/01/1974 al 21/02/1975.

Nel merito, l'Amministrazione si sofferma sulla natura del servizio militare svolto dal sig. V. ribadendo, ancora una volta, che il ricorrente ha svolto solo il servizio di leva obbligatorio e, dunque, la sua sarebbe *“una posizione distinta e diversa rispetto a quella dei militari c.d. di carriera i quali, a domanda e in esito ad apposite procedure selettive, si legano all'Amministrazione Difesa attraverso la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da natura volontaristica, con conseguente creazione di una posizione previdenziale cui accede l'obbligo del versamento dei contributi”*. Viene quindi richiamata giurisprudenza della Cassazione, Sezioni Unite, secondo cui il militare di leva obbligatoria *“...non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione”* con la conseguenza che *“Esula ...dalle prestazioni rese dai predetti la natura di prestazioni lavorative subordinate, proprio per la mancanza di quel requisito della spontaneità – rinvenibile nell'elemento essenziale della volontà negoziale diretta alla costituzione del rapporto di impiego”*.

In ordine alla natura della pensione privilegiata in godimento al sig. V., il Ministero ne evidenzia la natura risarcitoria e non reddituale. Si tratterebbe perciò di un trattamento peculiare che *“...si innesta su un*

rapporto di servizio obbligatorio e non è collegato ad attività lavorativa, non possiede carattere reddituale ed assolve alla funzione di indennizzare le menomazioni della capacità di lavoro subite in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva". Del tutto diversa sarebbe la pensione privilegiata ordinaria riconosciuta ai militari di carriera o che prestano servizio volontario, la quale avrebbe natura reddituale e di retribuzione differita (si cita la sent. della Corte cost. n. 387/1989, nonché giurisprudenza contabile e della Corte di cassazione). Dunque, per l'Amministrazione convenuta, nel caso del sig. V. non potrebbe configurarsi un trattamento anticipato di pensione a carattere previdenziale.

Il Ministero rileva poi che la L. 206/2004 nel disciplinare e riordinare i benefici in favore delle vittime di terrorismo individua una serie di istituti di carattere previdenziale finalizzati a garantire il pieno godimento del diritto alla pensione connesso ad attività lavorativa svolta dalla vittima.

In via pregiudiziale e per le ragioni esposte, il Ministero eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto il ricorrente non avrebbe mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione avendo svolto esclusivamente il servizio obbligatorio di leva. Né la qualificazione nominativa di pensione privilegiata ordinaria cambierebbe la natura tabellare e risarcitoria del trattamento erogato al sig. V. per lesioni occorse durante il servizio militare di leva obbligatoria.

Nel merito, per l'insieme delle considerazioni svolte, il Ministero ritiene che non spettino i benefici di cui alla L. 206/2004 e conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ovvero per il rigetto dello

stesso.

1.5 Con istanza depositata il 22 gennaio 2025 la difesa del ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al deposito di alcuni documenti sopravvenuti, nonché termine per ulteriori deduzioni difensive ai sensi dell'art. 164, c. 1, c.g.c.

1.6 All'udienza del 23 gennaio 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1 Preliminarmente, va respinta la richiesta formulata dalla difesa del ricorrente finalizzata ad ottenere un termine per il deposito di ulteriore documentazione e di una nuova memoria sugli argomenti sviluppati dal Ministero della Difesa nell'atto di costituzione. Non risulta necessario acquisire ulteriori mezzi di prova, né nuove memorie di parte, essendo il *thema decidendum* già ben definito e completo il supporto probatorio in atti. Peraltro, l'odierna udienza ha consentito alle parti presenti di poter diffusamente argomentare e replicare alle rispettive tesi giuridiche, senza necessità di disporre un rinvio, che si configurerebbe, di conseguenza, come una inammissibile (vietata) udienza di mero rinvio (art. 164, u.c., c.g.c.).

2.2 Va poi confermata la legittimazione passiva sia dell'INPS che del Ministero della Difesa. Quanto all'INPS, correttamente è stato chiamato in giudizio dal ricorrente in qualità di ordinatore secondario di spesa e, quindi, quale ente avente in ogni caso interesse all'esito del giudizio. Il Ministero della Difesa è stato evocato in giudizio quale principale contraddittore in ragione degli atti amministrativi adottati e contestati,

tenuto conto della prospettazione del ricorrente che si ritiene leso nel diritto ad ottenere i benefici di cui alla L. 206/2004 sulla pensione militare in godimento.

2.3 Devono essere respinte anche le eccezioni di decadenza della domanda ex art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 e di decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, c. 2 e c. 6. Invero, in disparte ogni questione in ordine ai limiti di applicabilità delle norme citate al processo contabile pensionistico, è sufficiente rilevare che entrambe le eccezioni sono sollevate dall'INPS con riferimento alla pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata dall'Istituto previdenziale in data 01/04/2010 in seguito alla pregressa attività lavorativa svolta dal sig. V. presso la Provincia autonoma di Trento, mentre il ricorrente non contesta tale trattamento pensionistico, bensì quello militare a cui non sono stati applicati i benefici di cui alla L. 206/2004.

2.4 Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

2.4.1 La controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'eventuale diritto del ricorrente all'applicazione dei benefici previdenziali previsti per le vittime di terrorismo dagli articoli 2, 3, 4 e 7 della ridetta legge 206/2004 alla pensione privilegiata militare in godimento, essendo tali benefici già riconosciuti sulla pensione ordinaria erogata dall'INPS.

La legge 206/2004 reca norme in favore delle vittime degli atti di terrorismo o delle stragi di tale matrice aggiungendo ulteriori benefici rispetto a quanto già previsto – in termini risarcitori/indennitari – dalle leggi 302/1990, 407/1988, nonché dall'art. 82 della legge 388/2000, espressamente richiamate dall'art. 1, c. 3, della L. 206/2004.

In particolare, il ricorrente chiede il riconoscimento di specifici benefici, di natura prettamente pensionistica, previsti dalla ridetta L. 206/2004, quali il costante adeguamento del trattamento militare in godimento (art. 7), la maggiorazione di 10 anni di contributivi figurativi (art. 3, c. 1), l'incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile (art. 2, c. 1), nonché l'esenzione IRPEF (art. 4, c. 4).

2.4.2 Ciò detto, va evidenziato che i seguenti fatti risultano incontestati e pacifici tra le parti:

a) il sig. V. ha prestato unicamente il servizio di leva militare obbligatoria presso l'Esercito italiano dal 19/01/1974 al 21/02/1975 (per anni 1, mesi 1, giorni 3); non era perciò un militare volontario di carriera;

b) l'evento lesivo che ha causato l'infermità sofferta dal sig. V. si è verificato durante il servizio di leva militare, precisamente il giorno 30/12/1974;

c) lo *status* di vittima del terrorismo è stato concesso in ragione dei servizi prestati dal V. durante la leva obbligatoria;

d) l'attribuzione del trattamento privilegiato militare deriva dalle infermità subite dal ricorrente durante il servizio di leva.

Pertanto, come correttamente rilevato dal Ministero, il ricorrente non ha intrattenuto con l'Amministrazione della Difesa alcun rapporto di pubblico impiego, bensì un rapporto di servizio obbligatorio (leva militare) che veniva remunerato con uno stipendio/paga, non soggetto a copertura contributiva e quindi non idoneo a determinare la maturazione di un trattamento pensionistico ordinario.

Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, sent. n. 3040 del

08/02/2013, hanno precisato che *“Il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione”*. Ed infatti il servizio militare di leva obbligatoria, prima della sospensione avvenuta con legge 23 agosto 2004, n. 226, aveva natura giuridica di dovere civico sancito dalla Costituzione (art. 52). Alla medesima conclusione erano, peraltro, già pervenute le medesime Sezioni Unite con riferimento al servizio prestato dai Carabinieri ausiliari in sostituzione del servizio obbligatorio di leva, affermando che in tal caso non si configura un rapporto di pubblico impiego, in quanto le prestazioni rese non hanno natura di lavoro subordinato in mancanza del requisito della spontaneità, ossia della costituzione volontaria del rapporto di impiego (Cassazione civile, Sez. Un. - 20/05/2003, n. 7899).

2.4.3 Dalla qualificazione giuridica della leva militare quale servizio coattivo (e quindi non di pubblico impiego volontario) discende poi che ai militari di leva:

- a) non viene riconosciuta una retribuzione (in senso proprio), ma solo una indennità/paga giornaliera;
- b) non vengono versati contributi previdenziali, bensì garantita solo la copertura del periodo di leva con contributi figurativi;
- c) possono essere assegnate pensioni privilegiate ordinarie tabellari nel caso in cui gli stessi abbiano subito delle infermità durante la leva e tali pensioni assumono natura risarcitoria/indennitaria, non retributiva. In tal senso, la Corte costituzionale, sent. n. 387/1989, ha eloquentemente

statuito quanto segue:

“Questa pensione [privilegiata ordinaria tabellare], invero, costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva”.

“Emerge, quindi, la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria "militare tabellare" (prevista dall'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie "comuni", le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria”.

“La natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria "militare tabellare", del resto, è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza, ponendosi in risalto l'indifferenza di un preesistente trattamento economico di attività, e ravvisandosi il titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell'art. 52 della Costituzione”.

Nello stesso senso, ed in applicazione della sentenza della Corte costituzionale appena riportata, la Suprema Corte ha ribadito che le pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari sono assimilabili a quelle di guerra ed hanno natura esclusivamente risarcitoria, essendo attribuite ai militari per fatti invalidanti connessi alla prestazione del servizio di leva, specificando anche che *“non è sufficiente, ai fini della*

fruizione del beneficio, la sola circostanza che l'ammontare della pensione sia determinato in base a parametri tabellari, ai sensi dell'art. 67 comma ultimo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dell'allegata tabella n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, poiché questa circostanza non fa venire meno la natura reddituale della erogazione, ove questa non risulti causalmente collegata alla prestazione del servizio obbligatorio di leva...” (Cassazione civile sez. I - 05/04/1996, n. 3204).

Ed anche la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato la natura meramente risarcitoria delle pensioni di guerra e tabellari parametrize alla menomazione subita a causa di un servizio non volontariamente assunto, ma prestato per obbligo legalmente imposto, come nel caso della leva obbligatoria (Corte dei conti, Appello Sez. II, sent. n. 7/2023, n. 239/2004; Sez. III sent. n. 418/2013; Sez. I sent. n. 50/2016).

2.4.4 Ne deriva che, a differenza della pensione privilegiata ordinaria, quella tabellare, non essendo connessa ad un rapporto lavorativo precedentemente costituito, non assume, a differenza di quest'ultima, una connotazione previdenziale. Inoltre, per quanto concerne il *quantum*, mentre la pensione privilegiata ordinaria è commisurata anche con riferimento alla durata del servizio (militare) prestato e, quindi, prendendo in considerazione la base pensionabile spettante, quella “tabellare” viene commisurata solo in base alla gravità della lesione dell'integrità fisica subita, a causa della prestazione di un servizio (di leva) obbligatorio imposto dall'ordinamento. La natura

indennitaria – risarcitoria della pensione tabellare, connessa allo svolgimento di una prestazione obbligatoria, si riflette pure sul suo regime di esenzione fiscale (v. Corte cost. sent. n. 387/1989), a differenza della pensione ordinaria che, quale retribuzione differita, è assoggettata all'imposta nel suo intero ammontare.

2.4.5 E non vi sono dubbi che, nel caso del sig. V., la pensione privilegiata in godimento abbia natura tabellare in quanto concessa e parametrata in ragione dell'infermità contratta durante il servizio militare di leva obbligatoria (v. all. 3-4-5 memoria Ministero della Difesa). Peraltro, la natura tabellare della pensione erogata al ricorrente risulta chiaramente anche dalla nota del Ministero della Difesa del 03/11/2023, richiamata dalla difesa a sostegno delle proprie argomentazioni (all. 3 al ricorso).

2.4.6 Ciò detto, si ritiene che i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 7 della L. 206/2004, di cui il ricorrente chiede l'applicazione, non possano essere riconosciuti alla pensione privilegiata tabellare in godimento (mentre a quella ordinaria sono stati già applicati), considerata l'impossibilità di equiparare sul piano giuridico le due tipologie di pensioni (v. Corte conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 278/2016, confermata da Appello Sicilia, sent. n. 25/2017). Non sussiste, peraltro, dubbio alcuno, sulla natura prettamente pensionistica dei benefici del costante adeguamento del trattamento previdenziale rispetto al pari grado in servizio (art. 7), dell'incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile (art. 2) e dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi (art. 3) (mentre l'esenzione IRPEF – art. 4 – è già riconosciuta alla

pensione tabellare, proprio in quanto meramente risarcitoria) i quali presuppongono necessariamente la preesistenza di un valido rapporto di impiego (e non di mero servizio) e, conseguentemente una base pensionabile e un montante contributivo, requisiti assolutamente inesistenti nell'ipotesi di pensione tabellare avente natura indennitaria – risarcitoria.

Ulteriore conferma si rinviene anche nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 (emanata in attuazione della L. 206/2004) laddove, nell'approfondire la posizione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti quali destinatari dei benefici (espressamente qualificati come di natura pensionistica e previdenziale) si riferisce *“a tutti i soggetti titolari di una posizione contributiva obbligatoria – ovvero già in quiescenza, là dove i benefici medesimi siano utili a rideterminare la misura della pensione”*.

Né quanto evidenziato in ricorso, circa l'utilizzo nell'art. 7 della L. 206/2004 del termine *“pensioni”* al plurale, che lascerebbe sottendere, secondo la tesi del ricorrente, l'applicazione della norma sia alle pensioni civili che militari, è in grado di scalfire il ragionamento sin qui seguito, atteso che, nel caso di specie, il sig. V. non è titolare di pensione militare privilegiata ordinaria, bensì di pensione tabellare risarcitoria, come più volte ripetuto.

2.4.7 Infine, conferma le argomentazioni appena sviluppate, anche il richiamo della difesa alle posizioni del gen. OMISSIS e del defunto primo caporal maggiore OMISSIS, anche loro vittime di terrorismo, in quanto entrambi sono stati ex militari di carriera e, quindi, avevano

costituito con il Ministero della Difesa un rapporto (spontaneo) d'impiego; il primo è beneficiario di pensione privilegiata ordinaria di carattere reddituale (v. memoria del Ministero della Difesa), mentre il secondo, al momento del tragico evento, era militare volontario in ferma breve e per meriti eccezionali promosso al 1° grado del servizio permanente al giorno della morte (Corte conti, sez. Veneto, sent. n. 158/2015, nel ricorso intentato dal padre della vittima per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 206/2004 sul trattamento pensionistico privilegiato indiretto).

2.5 Per le ragioni sopra esposte, assorbita ogni altra questione, non rilevante ai fini del decidere, il ricorso deve essere rigettato.

2.6 Considerata la complessità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

2.6.1 In merito alla domanda di liquidazione delle spese di giudizio a carico dello Stato, formulata dai difensori ai sensi dell'art. 10 della L. 206/2004, si rileva quanto segue.

Dispone il citato art. 10 che *“Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato”*.

Secondo quanto indicato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 (emanata in attuazione della L. 206/2004) *“Sul punto, debbono trovare applicazione le norme recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia ed in particolare di patrocinio a spese dello Stato, prescindendo, naturalmente, per i destinatari della legge n. 206 del*

2004, dai limiti di reddito ivi previsti”.

Dunque, tali spese sono liquidate nei modi indicati dall’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 e su specifica istanza sottoscritta dalla parte che ne abbia titolo (autenticata dal difensore), come disposto dall’art. 78 del medesimo Testo unico. Nel caso di specie il difensore si è limitato a dedurre, in punto spese, l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 10 della L. 206/2004, ma non risulta agli atti alcuna specifica istanza firmata dalla parte ed autenticata (cfr. questa Sezione, sent. n. 20/2015), né risulta precisato se i difensori sono iscritti nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia, considerata la disciplina di particolare favore e di sostegno alle vittime di terrorismo si ritiene che le spese di lite possano essere, in ogni caso, poste a totale carico dello Stato.

Inoltre, va aggiunto che la Corte di cassazione (Sez. Lav., 22/7/2010 n. 17238), intervenendo sull’art. 10 della L. 206/2004, ha affermato che lo stesso *“si applica anche ai giudizi che vedono le vittime soccombenti, dovendosi ritenere che la norma miri a garantire la massima tutela alle vittime del terrorismo, indipendentemente dal riconoscimento o meno della fondatezza delle loro ragioni”*.

2.6.2 In definitiva, in assenza di nota spese, l’onorario spettante ai difensori del ricorrente, da porre a carico dello Stato, ai sensi del predetto art. 10 della L. 206/2004 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, viene liquidato con separato decreto.

2.7 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità

delle cause previdenziali ex art. 10 della L. 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Con separato decreto sarà liquidato l'onorario spettante ai difensori del ricorrente, da porre a carico dello Stato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 206 del 2004 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

Termine per il deposito della sentenza di 60 giorni.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025

IL GIUDICE

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

F.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10 marzo 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

(Cons. Massimo AGLIOCCHI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 10 marzo 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Trento, 10 marzo 2025

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente